Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria – Trani

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

n. 54 del 29-05-2020

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA COVID-19. INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORI ALL'APERTO (DEHORS) FINO AL 31/10/2020 IN ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 181 E 264 DEL D.L. 34/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Maggio a partire dalle ore 11:45, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

MICHELE PATRUNO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PATRUNO MICHELE	SINDACO	Presente
2	SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA	ASSESSORE	Presente
3	SPADONE LUCIA	ASSESSORE	Presente
4	GLIONNA BRUNA	ASSESSORE	Presente
5	CARBONE GERARDO ROCCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

1. **Premesso che:**

   - Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19.

   - Con successivo decreto legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con l'articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure.

   - L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione.

   - Più precisamente, dapprima con il DPCM del 8.3.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale.

   - Successivamente con l'art. 1 del DPCM del 9.3.2020, le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 3.4.2020.

   - Con l'art. 1 comma 1 p.to 2 del DPCM dell'11.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre allo scopo di contenere il diffondersi del virus, ha disposto la sospensione dei servizi di ristorazione fino alla data del 25.3.2020. Le disposizioni del DPCM 11.3.2020 sono state prorogate fino al 3.4.2020 con l'art. 2 del DPCM 22.3.2020.

   - Con l'art. 1 del DL 25.3.2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» lo Stato ha individuato misure azionabili per arginare la diffusione dell'epidemia e, al punto v, comma 2, art. 1, disponendo testualmente, la *«[…] limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; […]»* .

   - Con l'art. 1 del DPCM 1.4.2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020 è stata prorogata fino al 13.4.2020, mentre, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 10.4.2020, è stata confermata la sospensione delle attività di ristorazione ed è stata disposta l'efficacia del provvedimento dal 14.4.2020, fino al 3.5.2020.

   - Ancora, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 26.4.2020, la sospensione delle attività di ristorazione è stata confermata fino a tutto il 17.5.2020.

2. **Considerato che**

   - Con il comma 1 dell'art. 1 del DL 16.5.2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state rimosse tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del DL 25.3.2020, n. 19 ed al successivo comma 14 del medesimo art. 1 sono state identificate modalità di svolgimento delle attività economiche e produttive a livello regionale.

- con l'art. 1 del DPCM 17.5.2020 al punto ee) è stata espressamente consentita l'esecuzione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) *«[…] a condizione che le regioni e le province autonome abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi […]»*.

- la Regione Puglia, con ordinanza n. 237 del 17.5.2020 all'art. 1 ha stabilito: *«A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:*

1. *- commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;*
2. *- servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;*
3. *- servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;*
4. *- attività ricettive alberghiere;*
5. *- strutture ricettive all'aria aperta;*
6. *- campeggi e zoo.»*

allegandovi, sub 1, le corrispondenti «linee applicative» e dando così piena operatività alle disposizioni del DPCM 17.5.2020.

3. **Peraltro**, fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici, lo Stato ha – fin da subito – introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura. Sta di fatto che le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, quali quelle ricettive e di ristorazione. L'interruzione delle attività si è formalmente avviata l'11.3.2020 e si è conclusa il 17.5.2020.

4. **D'altro** canto la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale.

Questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica. La ripartenza, peraltro, avverrà in vigenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario, in scadenza il 31.7.2020, salvo proroghe.

5. **Ravvisato che** la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare «la Città» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini.

6. **Visto che:**

- d'altro canto anche lo Stato, con il successivo DL 34 del 19.5.2020, è intervenuto sul tema proprio con riferimento al settore dell'occupazione di spazio pubblico, definendo misure di semplificazione sulle modalità di autorizzazione per gli spazi all'esterno delle sedi di attività di ristorazione.

- Con il comma 2 dell'art. 181 di tale D.L. ha, infatti, disposto: «A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono

presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale (SUAP), con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

- Il Consiglio dei Ministri, inoltre, con il comma 3 dell'art. 181 del DL 34/2020, sempre con finalità acceleratorie e semplificatorie, ha introdotto – fra le altre – una specifica misura superando, in questo periodo, in una logica di agevolazione procedimentale connessa alla contingenza, la fase dell'ottenimento del previo parere della Soprintendenza per le installazioni nelle aree assoggettate a tutela.

- Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

- In merito all'estensione delle aree pubbliche occupate con finalità «ricettive», il Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors), all'art. 6 (Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico con Dehors) individua le condizioni di occupazione stabilendone, fra le altre cose, l'ammissibilità qualora «[…] L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occupare le carreggiate stradali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente e deve, in ogni caso, essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada » e precisando, al comma 1, che «[…] L'occupazione di suolo per i Dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, che interessano aree antistanti attività di somministrazione adiacenti, e per tutte le altre casistiche, quali:aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, altre attività commerciali, il Dehors dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 7,50 dal portone e dalle vetrine dell'attività adiacente».

7. **Rilevato che:**

- La condizione di stallo delle attività produttive in generale e di quelle correlate ai flussi turistici in particolare, richiede iniziative promozionali e di valorizzazione delle attività imprenditoriali stanziate sul territorio per minimizzare, il più possibile, gli effetti sull'economia delle misure di contenimento dell'epidemia, senza per questo retrocedere rispetto alla tutela del primario interesse della salute della popolazione.

- Il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende dunque necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa.

- Sotto questo specifico aspetto il già richiamato art. 1 del DL 33/2020, ai commi 14 e 15 ha testualmente statuito *«comma 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.» «comma 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.»*

- La criticità del tema è resa particolarmente evidente nel rapporto INAIL titolato

«Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione» di maggio 2020 che, nell'individuare gli spazi minimi di superficie per cliente, alla pag. 13 testualmente stabilisce «[…] L'attuale normativa sull'organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede norme specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio di superficie per cliente seduto pari a 1,20 metri quadrati […] Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene individuale delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti. Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità. […] In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente […]». Detto documento, ancorché non vincolante, costituisce tuttavia elemento utile a chiarire la portata degli effetti sulle limitazioni all'esercizio delle attività produttive di settore.

- Sul punto, peraltro, anche le vincolanti «Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative» licenziate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (così come recepite dall'ordinanza regionale n. 237/2020) – nella parte inerente ogni esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ecc. – pur mantenendo limitazioni e restrizioni alle modalità di esercizio delle attività produttive raccomandano «[…] Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.»

- Dall'esame sistematico delle disposizioni richiamate emerge la volontà del legislatore di agevolare interventi regolativi dell'Amministrazione che, nel periodo di emergenza, è chiamata ad intervenire con provvedimenti che diano una risposta immediata alla domanda di spazio per attività di somministrazione. In particolare, l'art. 264 comma 2 DL 34/2020 e la correlata modifica al DPR 445/2000 art. 75 commi 1 ed 1 bis, razionalizzando un procedimento di verifica ex post sugli atti concessivi di benefici economici da rendersi sulla base di verifiche a campione, introduce un modello di accelerazione nella formazione degli atti ampliativi delle facoltà del privato che avviene senza particolari formalità e sulla base delle auto-certificazioni previste dalla Legge.

- Con nota prot. n. 41/VSG/vd del 21.05.2020, ANCI ha dato linee di indirizzo sull'applicazione delle suddette norme del DL. n. 34/2020 ed in particolare ha chiarito, testualmente al punto 6, che « […] il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 […] introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme sopra richiamate […]». La stessa circolare, al punto 7 precisa anche che « […] per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati […]» e che « […] la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione […]»

2. Per le ragioni precisate, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra prospettata può avvenire senza particolari formalità, sempre che siano rispettate le specifiche «linee applicative» riportate in allegato al presente atto (allegato 1) e predisposte dal Servizio Tecnico.

3. Più precisamente, a garanzia dei concorrenti interessi pubblici, le «linee applicative» stabiliscono:

1. - Limiti dimensionali all'occupazione.
2. - Forme di regolamentazione in ipotesi di carenze di spazi adeguati;

3. - Caratteristiche tipologiche degli arredi autorizzabili;

4. - Obblighi in capo agli esercenti.

4. **Acquisiti** i pareri ex art. 49 del D.Lgs. N°267/2000;

DELIBERA

a. **di considerare** la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

b. **di prendere atto** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

c. **di prendere atto** inoltre che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, costituisce circostanza eccezionale e consente l'applicazione delle deroghe regolamentari e delle relative procedure semplificate di cui all'art. 181 DL 34/2020 come precisate nella sopra richiamata nota ANCI del 21.5.2020;

d. **di approvare**, l'allegato tecnico inerente le «"linee applicative" per l'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, per il periodo indicato all'art. 181 comma 2 DL 34/2020»(allegato 1), e lo «schema di domanda» (allegato 2) da formalizzare all'Amministrazione;

e. **di dare atto**, che per via delle modalità di installazione, della temporaneità delle stesse, limitata al 31.10.2020, e dell'eccezionalità delle circostanze determinate dall'emergenza sanitaria, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra indicati può avvenire senza particolari formalità sempre che siano rispettate le specifiche «linee applicative» di cui al precedente punto d;

f. **di dare atto**, inoltre, che:

1. - in tutti i casi di formalizzazione di domanda, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, DPR 160/2010 (SUAP) e non richiedono particolari formalità istruttoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 comma 2 DL 34/2020, che modifica le previsioni dell'art. 71 DPR n. 445/2000;

2. - ai sensi del combinato disposto dell'art. 181 comma 2 e dell'art. 264 comma 2 lett a), la domanda semplificata munita di autocertificazione (secondo il modello allegato 2) deve essere inoltrata dall'esercente alla PEC dello Sportello Unico Attività Produttive - suap.spinazzola.it;

3. - il Comune si riserva, in ossequio al disposto dell'art. 71, comma 1 DPR n. 445/2000, come modificato dal DL n. 34/2020, di effettuare idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria, ferma la possibilità di applicare le sanzioni amministrative ex art. 75, comma 1 DPR n. 445/2000 e penali ed ex 76 DPR n. 445/2000, come modificati ed integrati dall'art. 264 DL n. 34/2020;

4. - resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove questi ravvisino, anche sulla base delle verifiche rese a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 DPR 445/2000 come modificato dal DL 34/2020, situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare previo preavviso il titolo perfezionatosi, anche in ossequio alla previsioni di cui al successivo comma 1 bis dell'art. 75 del medesimo DPR 445/2000;

5. - resta inoltre fermo che l'esercizio delle attività deve avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilita dalle Autorità competenti, e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute;

6. - resta infine ferma la possibilità per gli esercenti che abbiano già presentato domanda

di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare la medesima adeguandone i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata nei termini sopra precisati.

7. - la predetta procedura semplificata può essere attivata solo ed esclusivamente per attività di somministrazione di alimenti e bevande così come previsto dal Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors);

g. **di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 181 comma 1 del D.L. 34/2020, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h. **di disporre** la trasmissione, a carico del Servizio Finanziario, della presente al gestore del servizio riscossione TOSAP;

i. **di dichiarare**, con separata, unanime votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.134, comma 4.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELE PATRUNO	DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.